

Ogni Botteghiere Venditore potrà d'ora innanzi esporre li proprj Effetti , Generi , e Mercì per un solo piede Veneto , oltre al muro della sua Bottega , o del suo Casotto stabile , e permesso dalla Municipale Autorità .

II.

Non sono compresi in questo numero i Venditori di Carni , Vitelli , e Castrati denominati Beccheri , i quali in questi ultimi tempi si sono abusivamente trasportati nelle situazioni anche più frequentate della Città . Viene ad essi pertanto generalmente vietata ogni , e qualunque esposizione di Effetti , oltre al positivo limite delle proprie Botteghe , e de' loro Casotti , riservandosi questo Consiglio di concedere qualche licenza a quelli , che si trovassero situati nei Campi , ed altri luoghi innocui , e spaziosi , dietro li ricorsi , che credessero di presentare .

III.

Non sarà lecito da questo momento ad alcun Posteggiante munito di Affittanza rilasciata da questo Consiglio di poter dilatarsi in alcuna maniera coll' esposizione de' proprj Effetti , Generi , e Mercì , oltre ai limiti determinati nella rispettiva Affittanza .